

Lavoro (rapporto di) – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto – Assenza specificità del progetto – Effetto legale - Conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato.

Tribunale di Bergamo, sez lavoro - 03.02.2011 n. 88 - Dott. Cassia – C.L.E. srl (Avv.ti Signini e Beretta) - INPS (Avv. Collerone)

Il contratto di lavoro a progetto carente del requisito della specificità del progetto stesso si converte in rapporto di lavoro subordinato in forza di un effetto legale automatico di natura sanzionatoria, sicché non è possibile fornire la prova della natura autonoma del rapporto di lavoro.

FATTO Con il ricorso depositato il 19 giugno 2007, Cooperativa L. E. s.c.r.l. proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. 068 2007 01667827 63 000, notificata da E. E. s.p.a. l'11 maggio 2007, per l'esecuzione di crediti previdenziali per contributi INPS da lavoro subordinato gennaio 2003 - ottobre 2006 (derivanti dalla riqualificazione di 126 rapporti co.co.co e co.co.prò.), contestandone la sussistenza ed eccependo le decadenze ex artt. 25 d.lgs. 46/1999 e 25 d.P.R. 602/1973.

Si costituivano l'INPS ed E. E., s.p.a., contestando la fondatezza della domanda.

Escussi venti testi, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

DIRITTO L'eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973, in quanto relativa a vizi formali della procedura esecutiva instaurata con l'iscrizione a ruolo, può essere fatta valere unicamente mediante il tempestivo Esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 29 e 2 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. (cfr. Cass. 25757/2008) nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato a resistere.

Alla data di deposito del ricorso (19 giugno 2007), tuttavia, risultava già spirato il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., decorrente dalla notificazione della cartella (11 maggio 2007).

L'opposizione ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999 è tempestiva, in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella.

L'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, attinente al potere di iscrizione a ruolo, è infondata.

A mente della suddetta disposizione (applicabile, ex art. 36 c. 6, d.lgs. 46/1999, “*ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1 gennaio 2004*”, “*i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: ; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ...*”

Nel caso in esame, a fronte di un accertamento del 30 novembre 2006 (cfr. doc. 1 INPS), il ruolo è stato reso tempestivamente esecutivo, in data 12 febbraio 2007 (cfr. doc. 1 CLE 2002).

Nel merito, l'opposizione è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 276/2003, “*i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa*”.

A mente dell'art. 62 d.lgs. 276/2003, “*il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova*”, tra l'altro: “*a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto*”.

L'art. 69 d.lgs. 276/2003 prevede, al c. 1, che “*i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61 c. 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto*”; al c. 2, che “*qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un*

rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”.

In base alle disposizioni ora richiamate, la disciplina del contratto a progetto va ricostruita nei termini seguenti.

L'art. 61 d.lgs. 276/2003 qualifica i rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione) come rapporti lavorativi dotati di due fondamentali caratteristiche:

- a) riconducibilità a uno specifico progetto o programma di lavoro determinato dal committente;
- b) gestione autonoma del progetto o programma da parte del collaboratore.

Il requisito della riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa al progetto o programma risponde alla fondamentale esigenza, sottesa alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 276/2003, di limitare il ricorso alle prestazioni lavorative coordinate e continuative a quei soli casi in cui, essendosi il collaboratore impegnato a fornire al committente una prestazione lavorativa in funzione di un particolare risultato (sotto forma di bene materiale o servizio), sia possibile presumere, con ragionevole probabilità, che il rapporto instaurato abbia carattere genuinamente autonomo. A fondamento di tale disciplina vi è, quindi, la considerazione della intrinseca ambiguità dei rapporti caratterizzati da una prestazione personale e continuativa, inserita dal punto di vista tecnico-funzionale nell'organizzazione di lavoro altrui; rapporti che - ove non ricorrano particolari elementi caratteristici dell'autonomia (tra i quali tipicamente è compresa la finalizzazione del lavoro al raggiungimento di un particolare obiettivo) - si possono ricondurre a una nozione ampia di subordinazione.

Il progetto o programma di lavoro può avere ad oggetto non solo attività di tipo “creativo”, svolte da lavoratori di elevata professionalità, ma anche attività meno qualificate. Elemento fondamentale del programma o progetto è, tuttavia, la tensione del rapporto al conseguimento di un risultato, autonomamente individuabile e preordinato dalle parti quale momento finale della prestazione lavorativa, che, pertanto, sarà strutturalmente di durata limitata nel tempo.

Ne consegue che il progetto non può coincidere con la mera attribuzione di mansioni rientranti nella normale attività d'impresa, posto che, già sul piano logico, non è concepibile che tali mansioni siano destinate a cessare per compimento o completamento.

Anzi, laddove il rapporto si realizzi mediante lo svolgimento personale e continuativo delle ordinarie mansioni oggetto dell'attività dell'impresa, per la diretta realizzazione degli scopi imprenditoriali, l'assimilabilità del “collaboratore” al lavoratore subordinato si deve considerare particolarmente marcata.

Il progetto o programma deve, infine, essere individuato in modo specifico nel testo contrattuale.

Come conseguenza della ratio sottesa alla disciplina in parola, il requisito della “ricongiungibilità” deve necessariamente estrinsecarsi nella concreta attuazione del rapporto; pertanto, laddove le parti non abbiano dato corso al progetto o programma, il rapporto non sarà più qualificabile ai sensi dell'art. 61.

Il legislatore ha presidiato il rispetto delle norme dettate in tema di contratto a progetto mediante uno specifico apparato sanzionatorio, risultante dal testo dell'art. 69 d.lgs. 276/2003.

Il c. 1 impone al giudice di “considerare” quali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma”.

La norma sanziona la mancanza del fondamentale requisito della ricongiungibilità del rapporto a un progetto o programma disponendo, presuntivamente, che il rapporto di collaborazione atipica si consideri di natura subordinata e a tempo indeterminato. Tale presunzione ha carattere relativo, potendo il datore di lavoro fornire la prova della effettiva ricongiungibilità della collaborazione alla realizzazione di un progetto ovvero del carattere genuinamente autonomo del contratto. Onere che, tuttavia, sarà tanto più gravoso, quanto più la prestazione lavorativa risulti, in concreto, manchevole del necessario collegamento alla realizzazione di un risultato finale.

La sanzione di cui al c. 1 è applicabile non solo in caso di difetti “formali” del contratto a progetto (ossia quando il contratto sia stato stipulato oralmente ovvero il testo contrattuale non menzioni il progetto ovvero questo sia descritto in termini generici o, ancora, l'attività descritta nel contratto coincida con la tipica attività dell'impresa), ma anche in caso di difetti “sostanziali”, quando cioè le parti, nell'esecuzione del contratto, non abbiano dato concreta attuazione al progetto o programma, pur formalmente risultante dal testo contrattuale.

Infatti, ove si ritenesse che il c. 1 operi solo in caso di difetti formali del contratto (come potrebbe indurre a credere la lettera della disposizione, che menziona la mancata “individuazione” di un progetto o programma), si dovrebbe concludere che lo scopo delle tutele apprestate sia la mera correttezza formale del contratto, a prescindere dalla sua concreta esecuzione nel senso voluto dal legislatore.

L'opzione interpretativa accolta, invece, è conforme alla ratio della disciplina - in base alla quale è proprio l'effettiva prestazione di attività lavorativa per l'attuazione del progetto o programma che consente di presumere la genuina autonomia del rapporto - e ben si coordina con la presunzione inversa che interviene laddove, invece, manchi - in astratto o in concreto - un progetto o programma.

La previsione del c. 2 dell'art. 69 tempera, infine, il rigore della sanzione di cui al c. 1, disponendo che il giudice - qualora accerti che il rapporto (regolarmente) instaurato ai sensi dell'art. 61 sia, nel corso dell'esecuzione, “venuto a configurare” un rapporto di lavoro subordinato - “trasformi” (rectius, qualifichi) il rapporto contrattuale nel rispetto della particolare “tipologia negoziale” realizzata dalle parti.

Tale previsione è applicabile, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente attuato il regolare progetto e, ciò nonostante, questo non sia stato gestito in forma autonoma da parte del lavoratore, ovvero quando alla concreta - totale o parziale - realizzazione del progetto abbia poi fatto seguito la prosecuzione del rapporto con i caratteri della subordinazione.

Nel caso in esame, i contratti a progetto sottoscritti tra la ricorrente e 125 lavoratori di cui all'allegato A al verbale ispettivo del 30 novembre 2006 (cfr. note INPS del 31 maggio 2010, non contestate da controparte) difettano, dal punto di vista formale, dell'individuazione di un vero e proprio progetto: “la realizzazione di lavori di muratura per la costruzione” di un edificio costituisce attività del tutto corrispondente all'oggetto sociale della datrice di lavoro, consistente nell'esecuzione di attività edile (cfr. doc. 6 CLE2002).

Accertata la natura soltanto fittizia dei progetti, in base all'art. 69 c. 1 d.lgs. 276/2003 i rapporti si devono “considerare” di natura subordinata a tempo indeterminato, salvo che il datore di lavoro dia prova della genuina natura autonoma della collaborazione.

La società ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a superare la suddetta presunzione.

Anzi, dall'istruttoria documentale (cfr. doc. 6 fase, ufficio) e testimoniale sono emersi elementi di fatto che allontanano decisamente la riconducibilità del rapporto in parola al lavoro autonomo, caratterizzando, invece, l'obbligazione del ricorrente in termini di mera messa a disposizione delle proprie energie lavorative; in particolare:

a) assoggettamento alle direttive e controllo della datrice di lavoro (cfr. testi L., G., G. M., P., Z., Z., O., H., B. e B.);

b) uso di mezzi di produzione forniti dalla datrice di lavoro (cfr. L., G., G. M., G. C, Z., Z. e H.);

c) continuità e personalità della prestazione lavorativa, con vincolo di orario (testi P., Z., H., B., B. B. B., B. I. e B.; irrilevanti, sul punto, le testimonianze dei testi L. e G., i quali, pur ritenendosi liberi di lavorare a propria discrezione, prestavano attività lavorativa in maniera continuata);

d) retribuzione predeterminata (testi G., G. C, P. e O.).

Quanto alla posizione di M. B., si osserva che la ricorrente non ha dato prova della natura genuinamente autonoma del rapporto (prova gravante sulla società, che non ha depositato il relativo contratto a progetto, in forma scritta *ad probationem*) : anzi, l'istruttoria testimoniale (cfr. teste M.) ha dato conto dell'insussistenza di un effettivo progetto (tale non essendo la mera effettuazione di mansioni di segretaria) dell'assoggettamento alle direttive della datrice di lavoro.

Quanto ai contratti co.co.co., l'istruttoria documentale e testimoniale ha permesso di accertare la natura subordinata dei rapporti instaurati, tenuto conto:

a) della ricorrenza dei medesimi indici tipici di cui sopra (cfr. teste B.);

b) della continuità, temporale e funzionale, dei fittizi rapporti di collaborazione (cfr. teste P.);

c) dell'identità di mansioni e modalità lavorative dei lavoratori impiegati (cfr. teste Z.).

Correttamente, pertanto, l'INPS ha provveduto a riqualificare, in termini di subordinazione, i rapporti lavorativi in parola, calcolando i relativi contributi e somme accessorie sulla base della retribuzione di fatto erogata, ex art. 12 l. 153/1969.

Quanto alle censure relative all'aliquota contributiva, l'INPS ha provveduto a effettuare il relativo sgravio (cfr doc. 3 INPS); parte ricorrente non ha contestato la correttezza dell'operato dell'INPS.

Dai contributi dovuti vanno, infine, detratti, per compensazione c.d. impropria, gli importi già versati dalla ricorrente a titolo di contribuzione alla Gestione separata (cfr. teste C.; cfr. doc. 1 INPS).

In ragione del parziale accoglimento della domanda di Cooperativa L. E. s.c.r.l., è opportuno ed equo condannare la ricorrente alla rifusione di tre quarti delle spese sostenute, che si liquidano, per l'intero, in € 4.428,00 (di cui € 2.513,00 per onorari ed € 1,915,00 per diritti), oltre a spese generali, IVA e CPA, e compensare per il residuo quarto.

Nel rapporto tra Cooperativa L. E. s.c.r.l. ed E. E. s.p.a., le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

(Omissis)